



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare
in composizione collegiale

SENTENZA N° 492/2024
REG. N° 528/2024
Li. a. CONTR. N° 24/2024

composto dai magistrati:

dott. Stefano Cardinali	Presidente
dott. Vittorio Carlomagno	giudice
dott. ssa Carmen Bifano	giudice rel./est.

pronuncia la seguente

SENTENZA

(art 270 CCII)

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata Luca Di Loreto, residente in Roma, in via Filippo De Grenet n.82, Sc A - C.F. DLRLCU73R26H501X –

Premesso che

-) il Fallimento DL 2 Elettrica S.r.l. n. 271/2018 ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata della persona fisica indicata in epigrafe, allegando e deducendo

- ✓ di essere nei suoi confronti titolare di un credito del complessivo importo di euro 295.164,15 a titolo di risarcimento dei danni arrecati alla massa dei suoi creditori, accertato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 12048 del 27.07.2022 che lo ha condannato al relativo pagamento in solido con Massimo Palombi, e di cui invano gli ha ingiunto il pagamento notificando il correlativo atto di precetto;
- ✓ l'esito negativo del pignoramento mobiliare presso terzi, avendo questi ultimi dichiarato ex art 547 c.p.c. o l'inesistenza di saldi attivi sui rapporti in essere (Bperbanca; LYS pay) o saldi esigui e del tutto insufficienti (Poste Italiane per euro 2,62; BPM per euro 167,44);
- ✓ la sua incapacità di adempiere i propri debiti palesata anche dall'esistenza a suo carico di iscrizioni in ruoli esattoriali;



-) nonostante la corretta e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di convocazione la persona fisica in epigrafe non si è costituita.

Considerato in diritto che

-) nell'ambito del Titolo V del d.lgs n. 14/2019 (di seguito CCII), dedicato alla “*Liquidazione giudiziale*”, il Capo IX disciplina la “*Liquidazione controllata del sovraindebitato*”, prevedendo all'art 268

- al comma 2 che “*Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali...non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila.....*”
- al comma 3 che “*. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.*”

-) l'art 2 CCII definisce alla lett c) “*«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*” ;

-) l'art 121 CCII dispone invece che “*1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza*”.

Ritenuto che nel caso di specie

-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. b) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo l'istante dimostrato l'ubicazione a Roma della residenza della persona fisica in epigrafe (cfr certificazione anagrafica in atti);



-)il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta quale beneficiario di titolo giudiziario che ha condannato la persona fisica in epigrafe al pagamento di somme in suo favore (*cf*r doc. 1 ricorso);
-)la documentazione depositata esclude elementi idonei a far qualificare la persona fisica in epigrafe quale imprenditore commerciale, avendo la sentenza che lo ha condannato al risarcimento del danno in favore della procedura istante, accertato la sua qualità di dipendente ed amministratore di fatto della società il cui fallimento ha promosso il presente giudizio;
-) il credito di cui l'istante è titolare è di importo superiore a quello rilevante ex art 268 co 2 CCII ;
-) la persona fisica in epigrafe non ha fatto pervenire relazione di OCCC che attesti ex art 268 co 3 CCII “ *che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie*”;
-) l'incapacità della persona fisica in epigrafe di adempiere con regolarità alle obbligazioni di cui è titolare sia palesata
 - dall'ingiustificato inadempimento del debito nei confronti della procedura istante, giudiziariamente accertato sin dal 2022;
 - dall'esito sostanzialmente negativo della procedura esecutiva mobiliare promossa dall'istante, nonostante la pluralità degli enti cui, quali apparenti debitori, il pignoramento è stato notificato ex art 543 c.p.c.;
 - dall'inesistenza di beni utilmente sottoponibili a procedura esecutiva emersa a seguito delle ricerche ex art 492bis c.p.c.
-) sussistano, dunque, i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del ricorrente.

P. Q. M.

visti gli artt. 2 co 1 lett. d), 268-270 CCII;

DICHIARA

aperta la liquidazione controllata dei beni di Luca Di Loreto , residente in Roma, in via Filippo De Grenet n.82, Sc A - C.F. DLRLCU73R26H501X –

NOMINA

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano, cui - *ex* art 268 co 4 lett b) CCII - è riservata la determinazione del limite entro il quale i crediti retributivi del ricorrente non sono compresi nella liquidazione perché occorrenti al suo mantenimento;

NOMINA

Tribunale di Roma
XIV sez civile – sezione fallimentare

est: dott. C. Bifano



liquidatore la dottssa Wioleta Przekoracka

ORDINA

al debitore entro 7 gg il deposito dell'elenco dei creditori

ASSEGNA

ai creditori risultanti dal suddetto elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine perentorio di 60 gg giorni entro il quale a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, precisando che alla stregua dell'art 10 co 3 CCII le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

ORDINA

-) la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e l'esecuzione di tale ordine a cura del liquidatore;
-) la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore.

MANDA

alla cancelleria per la notifica della sentenza al debitore

ONERA

il ricorrente della notifica della sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 07.2024

Il giudice relatore
dott. Carmen Bifano

Il Presidente
dott. Stefano Cardinali

